

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1997

---

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1997,  
n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei  
tributi relativi alle dichiarazioni di successione

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo del decreto-legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. — Entro il 30 giugno 1997, per le dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997 e per le quali non sono stati notificati alla stessa data gli avvisi di liquidazione, gli eredi e i legatari devono provvedere al versamento in autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e della tassa ipotecaria in base a quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Detta modalità di pagamento, che rappresenta un'assoluta novità nella disciplina dei menzionati tributi, ha colto impreparati i contribuenti che, sulla base della pregressa normativa, ritenevano di attendere un'esplicita richiesta di pagamento da parte dell'ufficio. Pertanto, al fine di migliorare il processo di collaborazione già avviato tra fisco e contribuente, si è provveduto a differire la suddetta data del 30 settembre prossimo, per evitare, inoltre, la conseguente applicazione delle sanzioni per il ritardato pagamento.

## **DISEGNO DI LEGGE**

—

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione.

*Decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997*

**Differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che ha introdotto rilevanti modificazioni in materia di imposta sulle successioni, nonchè in materia di imposte ipotecaria e catastale, di imposta di bollo, di tasse ipotecarie e di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relative alle dichiarazioni di successione;

Visto il comma 4, secondo periodo, del citato articolo 11 del decreto-legge n. 79 del 1997, che ha previsto, per le dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997, l'effettuazione da parte degli eredi e dei legatari del versamento dei predetti tributi relativi alle dichiarazioni di successione entro il 30 giugno 1997;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il predetto termine, al fine di evitare che i soggetti interessati, non ancora adeguatamente informati, incorrano in sanzioni per il ritardato versamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Differimento del termine per il versamento di tributi relativi alle dichiarazioni di successione)*

1. È differito al 30 settembre 1997, il termine del 30 giugno 1997 previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997,

n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, per la liquidazione e il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera *e*), del citato decreto-legge n. 79 del 1997.

## Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1997.

MANCINO

PRODI - VISCO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK



